

Deliberazione n. 98/2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 2 maggio 2018

Provincia di Modena

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – anno 2017;

Considerato che la **Provincia di Modena** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 80 del 29 settembre 2017, e relativi allegati, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, trasmessa dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 24, del d.lgs. n. 175, del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 36 del 27 aprile 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 2 maggio 2018;

Udito il relatore Riccardo Patumi;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 questa Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.4.4 della relazione ha specificamente riferito in merito alle criticità concernenti il piano predisposto dalla Provincia di Modena.

In primo luogo, la Sezione ha espresso perplessità sul piano (riguardante tredici società a partecipazione diretta), apparso per alcuni aspetti lacunoso, nonché poco dettagliato, con insufficienti motivazioni alla base della decisione di mantenimento di alcune partecipazioni, in tal modo non rivelandosi tale da consentire un'effettiva valutazione sul processo di razionalizzazione posto in essere.

Da un punto di vista sostanziale, è stato rilevato come sia stata attuata una concreta attività di razionalizzazione, mediante la dismissione di quattro partecipazioni societarie (Banca etica, Tper, Fer e Promo). Tuttavia, il piano non ha quantificato i risparmi attesi da tali dismissioni, né i tempi di attuazione; in proposito, la Sezione ha evidenziato come l'art. 24 del t.u. sulle società partecipate abbia prescritto che l'alienazione deve avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria. Inoltre, il piano non ha analizzato le partecipazioni indirette.

Sono altresì apparse insufficienti anche le motivazioni alla base della decisione di mantenimento delle partecipazioni: tra queste, l'**Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico (Amo) spa**, partecipata al 29 per cento; **Autostrada del Brennero spa**, partecipata al 4,24 per cento; **Lepida spa**, partecipata allo 0,01 per cento; **Seta spa** (della quale la Provincia detiene 6,78 per cento, per una quota di 854.048,64 euro), che ha riportato nel triennio 2011-2013 i seguenti risultati di esercizio: 76.308 (2011), -3.594.310 (2012) e 84.902 (2013). Tra le società mantenute, con conseguenti criticità rilevate nel giudizio di coerenza con le finalità istituzionali, anche quella in **Modenafiore srl**¹ (che risultava in perdita nell'esercizio 2014), nonché quella in **Gal antico frignano e appennino reggiano coop**².

¹ La deliberazione n. 32/2016 citata, in materia di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ha rinviato anche all'art. 4, comma 7, del t.u. n. 175/2016.

² La Sezione – con la cit. delib. n. 32 – ha richiamato la circostanza che la partecipazione in Gal avrebbe dovuto essere valutata alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del

Sempre nella citata deliberazione è stato sottolineato, inoltre, che non era possibile verificare il rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 611, lett. b), legge n. 190/2014, in quanto il piano di razionalizzazione non aveva indicato, per le singole società, il numero degli amministratori e dei dipendenti.

Infine, è stato rilevato che nel piano di razionalizzazione mancavano misure per ridurre i costi di funzionamento delle partecipazioni mantenute, anche se in diversi casi, secondo quanto indicato nel piano stesso, i processi di razionalizzazione erano stati posti in essere precedentemente.

Successivamente la Sezione, con deliberazione n. 46/2017/VSGO del 14 marzo 2017, conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione presentata dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, evidenziava specifiche criticità.

Con riguardo alle partecipazioni societarie la cui liquidazione era già in corso all'atto della predisposizione del piano, la Sezione segnalava che le stesse non erano cessate. Si trattava di tre società: **Aeroporto di Pavullo nel Frignano srl**, partecipata al 13,51 per cento; Centro innovazione tessile dell'Emilia-Romagna (**Citer**) **scarl**, partecipata al 20,00 per cento (società in perdita nel triennio 2012-2014); Centro ricerche produzione animali (**C.R.P.A.**) **spa**, partecipata all'1,60 per cento. Stando a quanto riferiva l'Ente locale in analisi, il C.R.P.A. ha dato specifico riscontro e *"si sarebbero fatti parte attiva per il collocamento delle partecipazioni"* della Provincia. Al riguardo, la Sezione segnalava come l'art. 24 del t.u. sulle società partecipate abbia prescritto che l'alienazione deve avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Con la citata deliberazione n. 46/2017, la Sezione muoveva analoga osservazione anche con riguardo alle dismissioni, già deliberate con il piano di razionalizzazione del 2015 e non ancora perfezionate all'atto della redazione della relazione sui risultati, relative alle partecipazioni in ProMo scarl e TPER spa.

Con riferimento sia alla **Società per la promozione dell'economia modenese (ProMo) scarl**, partecipata allo 0,50 per cento (la società registrava il bilancio in perdita nell'ultimo esercizio osservato, il 2014), che alla **TPER spa**, partecipata allo 0,04 per cento veniva eccepito che, come evidenziato in relazione, in data 16 marzo 2016 erano stati trasmessi il piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Modena, la

testo unico n. 175/2016 (che stabiliva l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni).

relazione tecnica e la relativa delibera consiliare. Pertanto, poteva evincersi che, a seguito dell'approvazione del piano che aveva previsto per entrambe "la dismissione della partecipazione societaria da attuarsi compatibilmente con le disposizioni statutarie", dopo un anno di inerzia, la Provincia si era limitata a trasmettere il medesimo piano alle citate società. La Sezione ribadiva, pertanto, che avrebbe dovuto proseguire con sollecitudine e diligenza nel percorso di dismissione della ProMo scrl e della TPER spa, riferendo a questa Sezione in ordine alle azioni intraprese e ai risultati conseguiti, in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 6 ottobre 2017 il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato dal Consiglio provinciale il 29 settembre 2017, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle autonomie.

Dal testo del provvedimento non si evince l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione. Al riguardo si rileva l'opportunità di acquisire detto parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n. 175 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016.

Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". Va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengono la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Relativamente alle tre società (**Aeroporto di Pavullo nel Frignano srl**, partecipata al 13,51 per cento); Centro innovazione tessile dell'Emilia-Romagna (**Citer) scarl**, partecipata al 20,00; Centro ricerche produzione animali (**C.R.P.A.) spa**, partecipata all'1,60 per cento) la cui liquidazione era già in corso all'atto della predisposizione del piano e non ancora cessate all'atto della redazione della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione presentata dalla Provincia di Modena, di cui all'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, si rileva come dal provvedimento di revisione ora all'esame, solo per Citer scarl risulti conclusa la procedura di liquidazione. Pertanto, la conferma operata in sede di revisione straordinaria che le procedure di liquidazione, tanto per **Aeroporto di Pavullo nel Frignano srl** che per (**C.R.P.A.) spa**, sono ancora in corso, finisce solo per posticipare ulteriormente il termine di dismissione, ora previsto per il 30 settembre 2018 in conformità a quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, del t.u. n. 175. Si richiama l'Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie per dare effettività ai due processi di dismissione.

Con riguardo alle società **Società per la promozione dell'economia modenese (ProMo) scarl**, partecipata allo 0,50 per cento e **TPER spa**, partecipata allo 0,04 per cento, la Sezione con la deliberazione n. 46/2017/VSGO sopracitata aveva ribadito che la Provincia avrebbe dovuto proseguire con sollecitudine e diligenza nel previsto percorso di dismissione delle suddette società. Ebbene, dal provvedimento di revisione ora all'esame, emerge che l'iter delle due dismissioni non si è concluso: infatti, la Provincia di Modena per Promo scarl risulta aver approvato la messa in liquidazione della società (considerato anche che il socio Camera di Commercio di Modena, che detiene il 90% di Promo scarl, ha espresso la volontà con il proprio atto di revisione straordinaria di porre in liquidazione la società), mentre per TPER spa fornisce un semplice aggiornamento della procedura di dismissione in corso. La Sezione, anche per queste due fattispecie, richiama l'esigenza di porre in essere ogni azione necessaria al rispetto del termine di dismissione, ora previsto per il 30 settembre 2018 (art. 24, comma 4, del t.u. n. 175).

Inoltre, con riguardo alle società di cui si è disposto il mantenimento, si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'**Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico (Amo) spa**, partecipata al 29 per cento, si prende atto del mantenimento disposto, in considerazione del carattere dell'attività svolta dalla società, valutato come strettamente necessario (art. 4, comma 1); in

particolare, l'ente afferma che la partecipazione si configura come "obbligatoria", alla luce delle normative statali e regionali, poiché avente a oggetto un servizio di interesse generale (4, comma 2, lett. a) e strumentale all'esercizio delle funzioni dell'ente (4, comma 2, lett. d).

Con riferimento alla **Amo spa** – partecipata al 29 per cento dalla Provincia di Modena, al 29 per cento dal Comune di Modena e, con composizione altamente polverizzata, da decine di altri enti locali - si osserva come l'insussistenza del controllo pubblico sembrerebbe derivare, a giudizio dell'Ente, dall'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano al 100 per cento. Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che la Provincia assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, tanto con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui all'art. 20, comma 2 lett. f), che con rinvio alla necessità di aggregazione di società di cui all'art. 20, comma 2 lett. g), allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la totale partecipazione pubblica in essere.

Per quanto riguarda la quota del 4,24 per cento nella società **Autostrada del Brennero spa** (dalla visura camerale risulta che la società è partecipata al 32,2 per cento dalla Regione Trentino-Alto Adige e si presenta, complessivamente, con capitale pubblico maggioritario, superiore all'80 per cento), la stessa è mantenuta in quanto l'attività svolta è considerata "strategica", rientrando tra le finalità previste dall'art. 4, comma 2 lett. a) del t.u. n. 175 (servizio di interesse generale) e posto che spettano alle province le funzioni nei settori della viabilità e dei trasporti, ai sensi della l. n. 56/2014. Con riguardo all'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall'Ente, si rinvia alle considerazioni già svolte in precedenza, richiamando l'Ente alle eventuali³, relative iniziative. Si osserva, inoltre, che lo

³ Dal provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 t.u. n. 175 della Regione Trentino-Alto Adige (reperito nel medesimo sito istituzionale regionale), questa Sezione ha preso atto che la partecipazione regionale in argomento è interessata da un procedimento di trasformazione della società, che dovrebbe divenire "società in house", previa liquidazione dei soci privati.

statuto societario (aggiornato alla data del 2 maggio 2013) prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da quattordici membri; pertanto, esso dev'essere adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

Il provvedimento di revisione all'esame conferma anche la partecipazione in **Gal antico frignano e appennino reggiano coop** (per una quota pari al 5,01 per cento), in adesione alla previsione dell'art. 4, comma 6, del t.u. n. 175, trattandosi di attività di gestione di fondi comunitari destinati allo sviluppo rurale. In ordine al mantenimento di detta società, deve segnalarsi, tuttavia, la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del t.u. n. 175 (nel 2015, cinque dipendenti, compreso il direttore e sette amministratori), nonché dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del t.u. 175 (nel 2015, fatturato medio non superiore a 500.000 euro, nel triennio precedente). A tal proposito, per completezza si evidenzia come la Provincia di Modena abbia eccepito che gli amministratori non percepiscono compensi (fatta eccezione per il presidente) e che il mancato rispetto del limite relativo al fatturato è da ricondursi alla tipologia di attività svolta dalla società, che distribuisce contributi ricevuti e destinati a fondo perduto.

Relativamente alla quota dello 0,01 per cento nella società **Lepida spa** - società a totale partecipazione pubblica controllata dalla Regione Emilia-Romagna (che ne detiene una quota pari al 99,34 per cento) - si prende atto che viene mantenuta, in quanto considerata indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali (la società gestisce la rete regionale a banda larga che connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale). Per Lepida spa, il provvedimento di revisione all'esame segnala la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), nonché 20, comma 2, lett. g) - rispettivamente, necessità di contenimento dei costi e necessità di aggregazione con altre società - con rinvio alle valutazioni effettuate dall'ente regionale, socio di maggioranza.

Per quanto attiene alla **Modenafiere srl**, partecipata dall'Ente all'atto della revisione straordinaria al 14,61 per cento (attualmente dalla visura camerale anche dal Comune di Modena al 14,61 per cento, nonché dalla CCIA di Modena al 14,61 per cento e per la restante quota da società a capitale pubblico maggioritario, rispettivamente, Fiere Internazionali di Bologna spa per il 51 per cento e ProMo scarl per il 5,18 per cento), si rileva che l'insussistenza del controllo pubblico, indicata nel questionario compilato dall'Ente, sembrerebbe correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di

accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria.

Come già sopra evidenziato, tuttavia, l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile può ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

La società è mantenuta dalla Provincia di Modena, anche se l'attività non rientra tra le finalità istituzionali e, pur avendo registrato la stessa perdite negli ultimi esercizi (nel quinquennio 2011-2015, la società risulta in perdita tanto nel 2014 che nel 2015), ne è disposto il mantenimento, in adesione a quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del t.u. 175 e considerato anche quanto prevede la n. 13/2015, sulla cui base le province esercitano funzioni in materia di turismo. Riferisce la Provincia di Modena che, con successiva l.r. n. 4/2016, si è dato avvio ad una complessa riforma del sistema turistico, sfociata nelle determine di Giunta regionale (DGR n. 514/2916 e n. 2326/2016) che perseguono l'obiettivo di creare un sistema fieristico regionale integrato e un unico soggetto societario operante sul territorio regionale.

Ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne deriverebbe l'esigenza di adeguare alla normativa di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. lo statuto societario che, benché aggiornato nel dicembre 2017, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Inoltre, in relazione al nuovo consiglio di amministrazione nominato il 20 dicembre 2017 in luogo dell'amministratore unico, si rileva che la prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta dell'organo collegiale, dev'essere trasmessa alla Sezione del controllo, come previsto dal comma 3 del citato articolo del t.u.

Infine, si prende atto che la società **Seta spa** (della quale la Provincia detiene il 7,12 per cento) è mantenuta perché l'attività viene qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4.1) e di interesse generale (art. 4.2.a). Deve evidenziarsi come l'insussistenza del controllo pubblico derivi dalla mancanza di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano al 50,51% per cento. Ciò determina poco razionalmente l'inapplicabilità di disposizioni, quali quelle relative alla composizione numerica (attualmente cinque componenti) e ai compensi all'organo amministrativo, finalizzate al contenimento dei costi. Si rende necessario, pertanto, che l'Ente locale *de quo* assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici volte a superare la situazione.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Modena, ai sensi di quanto specificamente previsto dall'art. 24, del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente della Provincia di Modena e all'Organo di revisione della Provincia di Modena;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 2 maggio 2018

Il presidente
f.to (Carlo Greco)

Il relatore
f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria in data 2 maggio 2018
Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)